



Istituto Statale
Tecnico Commerciale e per Geometri
"Enrico Fermi"

Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.edu.it – pitd03000r@istruzione.it



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

DISE



Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito "Tre Valli" - Scuola Capofila della Rete di Scopo "Costellazioni"

I.T.C.G. - "E. FERMI"-PONTERA
Prot. 0000229 del 08/01/2022
VII-7 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA
Albo on-line – Sito WEB – Bacheca RE

Oggetto: **Richiamo obbligo vaccinale**

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento, si ribadisce quanto già comunicato in precedenza con le diverse comunicazioni sull'obbligo vaccinale, a cui si aggiungono le novità introdotte con il D.L. n. 1/2022:

i) l'**art. 4-ter del D.L. n. 44/2021**, così come integrato e modificato dal D.L. n. 172/2021 prossimo alla conversione, prevede l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico:

comma 1: *Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021;*

comma 2: *La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati;*

comma 3: *Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.*

ii) l'**art. 4-quater del D.L. n. 44/2021**, così come integrato e modificato dal D.L. n. 1/2022 pubblicato in G.U. in data 07/01/2022, prevede l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni a partire da oggi 08/01/2022. In particolare, l'innovazione prevede:

- art. 4-quinquies co. 1:** ... per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, **devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis) del decreto legge n. 52 del 2021.**
- co. 4:** **I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**
- co. 5:** **È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.**
- co. 6:** **La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto...**
- art. 4-sexies co. 1:** **In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:**
- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;**
 - b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;**
 - c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.**
- co. 2:** **La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.**

Alla luce di quanto sopra, coloro che hanno effettuato la 2^a dose (o dose unica) – completato il ciclo vaccinale primario – o guariti entro il 31 luglio 2020, al 1° febbraio 2022 avranno la CV scaduta in quanto la validità passerà da 9 a 6 mesi e risulteranno inadempienti rispetto l'obbligo vaccinale.

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sopra richiamata, qualora alla verifica dell'obbligo vaccinale, eseguita il 1° febbraio, ovvero nei giorni successivi, si risulti “**NON REGOLARE**” scatterà immediatamente la sospensione ex art. 4-ter, co. 3, del D.L. n. 44/2021 e, in base all'art. 4-sexies, co. 2, si applicherà in automatico (la applica il Mds) anche la sanzione amministrativa pecuniaria di €100,00: le verifiche sull'obbligo vengono effettuate dal DS tutti i giorni consultando l'apposita funzione presente sul SIDI.

Qualora il dipendente dovesse risultare in servizio in violazione dell’obbligo, scatterebbero anche le altre sanzioni previste dal medesimo D.L. n. 44/2021.

Ciò premesso, si ricorda che, in quanto soggetti obbligati, è possibile effettuare la dose booster senza prenotazione presentandosi direttamente all’hub vaccinale o chiedendo al proprio MMG. Nel caso, farsi rilasciare l’apposita dichiarazione dalla Segreteria.

Le presenti disposizioni sono pienamente attuative e possono subire eventuali variazioni a seguito di interventi normativi e/o legislativi successivi: i provvedimenti legislativi citati sono consultabili sul sito web della G.U. <https://www.gazzettaufficiale.it/> e sul sito di NORMATTIVA <https://www.normattiva.it/>

Con la pubblicazione all’albo on-line si intendono notificate a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Vittipaldi